



CITTA' DI TORINO

ALLEGATO "A"

**SCHEMA DI ATTO COSTITUTIVO DI DIRITTO DI SUPERFICIE TRA LA CITTÀ E LA SOCIETÀ
A.M.I.A.T. – AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A. CON SOCIO UNICO**

Repubblica Italiana

L'anno.....il giorno del mese di..... in Torino, in una Sala del Civico Palazzo, sito in Piazza Palazzo di Città n. 1, avanti a me dr., Segretario Generale della Città di Torino senza l'assistenza dei testi, ai quali i comparenti, fra loro d'accordo e con il mio consenso, rinunziano, sono personalmente comparsi:

....., nato a il, dirigente amministrativo, domiciliato per la carica in Torino, presso il Comune di Torino, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Contratti ed in rappresentanza del Comune di Torino, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n° 1, codice fiscale e partita IVA 00514490010, con i poteri per quanto *infra* in forza di provvedimento del Sindaco in data prot. n., ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. del Regolamento per la Disciplina dei Contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2008 (mecc. n. 2008 07976/003) esecutiva dal 10 gennaio 2009. Il predetto legale rappresentante interviene nel presente atto, altresì, in esecuzione di deliberazione del Consiglio Comunale in data(mecc. n.) esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata deliberata la costituzione del diritto di superficie di cui al presente atto, nonché di determinazione dirigenziale del Settore..... in data.....(mecc. n.....), esecutiva dal.....che, in copia dichiarata conforme in data....., si allega al presente atto sotto la lettera "...” per farne parte integrante e sostanziale.

....., nato ail....., (professione), domiciliato in....., via..... n., codice fiscale, il quale interviene al presente atto in qualità di.....dell'Azienda Multiservizi Igiene Ambientale con socio unico, con sede in Torino, via Germagnano n. 50, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 07309150014, capitale sociale euro 26.339.460,00 interamente versato, con i poteri per quanto *infra* in forza di.....

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, al quale premettono che:

- Con deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 955-348277 del 26 luglio 2005 è stata approvata in via definitiva la localizzazione dell'impianto di Termovalorizzazione per la zona sud della Provincia nell'area c.d. del Gerbido, situata nella zona sud occidentale della Città, in prossimità della strada del Portone, al confine con i comuni di Grugliasco, Rivoli, Orbassano e Beinasco, su di un terreno di proprietà della Società Gruppo Torinese Trasporti (G.T.T.) S.p.A.;

- le opere inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'impianto (nonché quelle connesse e strumentali) sono state affidate alla società Trattamento Rifiuti Metropolitan (T.R.M. S.p.A.), che ha intavolato delle trattative per acquisire dalla società G.T.T. la proprietà della suddetta area;
- la Società G.T.T. S.p.A., pur manifestando la propria disponibilità ad addivenire all'alienazione, ha tuttavia rappresentato l'esigenza di ubicare altrove alcune delle attività esercitate in loco, individuando nella porzione del complesso immobiliare di titolarità della società A.M.I.A.T. S.p.A. sita tra i corsi Novara e Brescia l'immobile idoneo alla suddetta ricollocazione;
- la società A.M.I.A.T. S.p.A., manifestandosi a propria volta disponibile alla cessione della suddetta porzione, ha palesato l'esigenza di localizzare altrove le attività ivi svolte (ospitando il complesso suddetto un centro per lo stoccaggio temporaneo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, un ecocentro, un deposito ed una sede operativa), individuando nel terreno di proprietà della Città ubicato all'intersezione tra le vie Ravina e Carcano la soluzione ottimale per la citata rilocalizzazione;
- al fine di regolare i complessi rapporti patrimoniali tra le parti coinvolte, con atto in data 24 luglio 2006, rep. R.C.U. n. 5768 è stato sottoscritto un apposito Protocollo d'Intesa tra la Città, la società A.M.I.A.T. S.p.A., la società G.T.T. S.p.A. e la società T.R.M. S.p.A.;
- detto Protocollo d'Intesa, per quanto concerne i rapporti tra la Città e la Società A.M.I.A.T. S.p.A., ha demandato a successivi accordi tra le parti l'individuazione del titolo giuridico, mediante il quale l'area avrebbe dovuto essere acquisita dalla società A.M.I.A.T., fermo restando che in caso di alienazione si sarebbe fatto ricorso al valore convenzionale di €. 40,00/mq. (parametro economico di riferimento per tutte le alienazioni previste dal Protocollo d'Intesa) e previa approvazione di apposita variante urbanistica, tenuto conto della destinazione in allora impressa all'area (a Servizi Pubblici "S" lettera "v" – Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport) dal Piano Regolatore Generale della Città di Torino;
- con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2006 00082/009 dell'11 aprile 2006 è stata adottata la variante parziale n. 129 al P.R.G. con cui la Città, ferma restando la destinazione dell'area a Servizi pubblici "S" (Servizi zonali ed attrezzature a livello comunale per insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistico ricettivi art. 21 L.U.R.), ha provveduto all'inserimento nell'ambito *de quo* della tipologia di destinazione a servizi contraddistinta con la lettera "ar" – Aree per servizi tecnici e per l'igiene urbana, nonché alla soppressione della fascia di rispetto stradale;
- la deliberazione in questione, tenuto conto delle perplessità manifestate dalla Circoscrizione 7 in ordine all'insediamento sull'area di attività non perfettamente in sintonia con l'originaria destinazione di piano regolatore, ha previsto che l'assegnazione del terreno in questione alla società A.M.I.A.T. dovesse avvenire esclusivamente mediante la costituzione di un diritto di superficie e per una durata tale da non fare venire meno la vocazione naturale delle aree a parco pubblico. Ha inoltre previsto che il progetto relativo al nuovo impianto dovesse essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, previo parere della Circoscrizione 7 e che l'edificazione dovesse interessare, di massima, la sola area esterna alla fascia di rispetto cimiteriale e comunque svilupparsi per una profondità non superiore a una distanza di 50 metri dal limite stradale di via Ravina, con l'obbligo per la società A.M.I.A.T. di procedere alla piantumazione di essenze vegetali lungo l'intero perimetro dell'area occupata.

- la variante urbanistica è stata approvata in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2006 05140/009 dell'11 settembre 2006, esecutiva dal successivo 25 settembre, previo parere favorevole della Circoscrizione 7. Tale parere è stato, peraltro, condizionato "a definizioni progettuali che dovranno essere ulteriormente verificate prevedendo in ogni caso che l'edificazione in oggetto non superi il piano fuori terra. In tal senso si è previsto di sottoporre il progetto dell'intervento ad esplicito atto deliberativo della Circoscrizione e del Consiglio Comunale".
- Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2008 mecc. n. 2008 07537/009, la Civica Amministrazione si è quindi espressa favorevolmente sul progetto preliminare della nuova sede A.M.I.A.T. di via Ravina predisposto dalla società, preventivamente sottoposto ad analogo parere favorevole del Consiglio di Circoscrizione come da deliberazione mecc. n. 2008 06135/090 del 2 ottobre 2008.
- l'indisponibilità della Città a procedere al trasferimento della piena proprietà dell'area in discorso, manifestata nel chiaro orientamento del Consiglio Comunale espresso con la deliberazione mecc. n. 2006 00082/009, favorevole ad addivenire esclusivamente alla costituzione di un diritto di superficie, è stata rappresentata alla società A.M.I.A.T. S.p.A., alla quale è stato inoltre richiesto di fornire il progetto definitivo delle opere da realizzare sull'area in questione;
- dette opere consistono principalmente nella realizzazione di un complesso immobiliare da destinarsi, tra l'altro, a nuova sede operativa, ecocentro e centro operativo per la raccolta differenziata, come da progetto definitivo e successiva variante costituenti allegati n. 1 e n. 2 al presente atto;
- la Società A.M.I.A.T. S.p.A., nel trasmettere la documentazione in questione e nell'accettare l'acquisizione dell'area esclusivamente a titolo di diritto di superficie, ha comunque manifestato l'esigenza di poter altresì disporre del terreno di mq. 1.700 circa, posto all'intersezione tra le vie Ravina e Carcano, occupato dalla Minasso Giacinto & Figli S.n.c. quale deposito e sito di lavorazione pietre e marmi, area che verrà destinata dall'Azienda succitata quale spazio verde, area di manovra e parcheggio dei mezzi operativi e posteggio dipendenti e che non sarà oggetto di costruzioni, ad eccezione di una rampa di accesso a servizio del parcheggio interrato che verrà realizzato nel sottosuolo della palazzina da destinarsi a sede operativa;
- la Società occupante ha reso nota la disponibilità ad insediare la propria attività su un'area limitrofa, avente analogamente accesso dalla via Carcano, ed ha quantificato in giorni 120 il tempo occorrente alla posa delle nuove recinzioni sul terreno assegnato, allo sgombero dei materiali insistenti sull'area occupata ed al trasferimento dell'attività esercitata (termine decorrente dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica, effettuata il 17 gennaio 2011, essendo l'area sottoposta a vincolo ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004);
- il Settore Valutazioni Immobiliari, con nota in data 14 febbraio 2011, sulla scorta dei parametri di riferimento (disposizioni del Protocollo d'Intesa, disposto della deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2006 00082/009 dell'11 aprile 2006 e documentazione progettuale fornita) ha provveduto a quantificare in anni 45 la durata del diritto di superficie ed in €. 631.000,00 il corrispettivo dovuto;
- il Consiglio di Amministrazione di A.M.I.A.T. S.p.A. con socio unico, con deliberazione del -----
----- 2011 ha approvato il seguente schema di atto costitutivo di diritto di superficie ed ha autorizzato l'Amministratore Delegato alla sottoscrizione del medesimo e al compimento degli atti

necessari e conseguenti, previo ottenimento di dichiarazione di impegno, da parte della Minasso Giacinto & Figli S.n.c., al rilascio dell'area attualmente occupata entro il 17 maggio 2011;

- con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2011 -----/131 del -----, dichiarata immediatamente eseguibile, della quale il presente schema di atto costituisce allegato (allegato "A"), si è pertanto provveduto ad approvare la costituzione del diritto di superficie per anni 45 in favore della società A.M.I.A.T. S.p.A. sull'area di proprietà comunale già identificata al C.T. al Fg. 1211, mappali 3 parte, 4 parte, 5 parte, 9 parte, 10 parte, 11 parte e 13 parte (quale raffigurata approssimativamente con perimetro rosso nell'estratto di mappa costituente allegato "B" alla medesima deliberazione), verso il corrispettivo di €. 631.000,00, dandosi atto che le operazioni catastali occorrenti all'esatta individuazione del terreno ed alla corretta trascrizione dell'atto presso i pubblici registri immobiliari sarebbero state effettuate dalla Città a propria cura e spese anteriormente alla sottoscrizione del presente atto;
- detta area, dell'estensione di mq. 17.000 circa, a seguito di frazionamento prot. n. ----- del -----, è ora individuata al C.T. al Fg. 1211, particelle ---, ---, ed è raffigurata con perimetro giallo nell'estratto di mappa allegato costituente allegato n. --- al presente atto;

Tutto ciò premesso, i componenti, come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.M.I.A.T. – AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A. CON SOCIO UNICO

La Città di Torino costituisce, ai sensi dell'art. 952 e ss. cod. civ., diritto di superficie in sopra e sottosuolo in favore della società A.M.I.A.T. – Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. con socio unico che, in persona di chi sopra, accetta, sull'area di proprietà comunale ubicata tra le vie Poliziano, Ravina e Carcano, destinata dal vigente P.R.G. a Servizi Pubblici "S", parte lettera "v" – Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport e parte lettera "ar" – Aree per servizi tecnici e per l'igiene urbana. Detta area, dell'estensione complessiva di mq. 17.000 circa, è attualmente identificata al C.T. della Città di Torino al Foglio 1211, mappalied è raffigurata con perimetro giallo nell'allegato estratto di mappa (allegato n....).

Detto diritto viene costituito sull'area nello stato di fatto e di diritto in cui la stessa si trova (che la superficiaria dichiara di ben conoscere, rinunciando ad ogni pretesa od eccezione), libera da persone, diritti reali (salva la prevedibile presenza di sottoservizi) e personali (salvo quanto *infra*), ipoteche, privilegi, iscrizioni di pregiudizio, liti pendenti, arretrati di imposte e tasse, con ogni diritto, azione, pertinenza e dipendenza, con le garanzie di legge per evizione e molestie nel possesso e con i vincoli e gli oneri di cui al presente atto, senza obbligo da parte della Città di procedere all'esecuzione di opere di miglioria o manutenzione.

Le parti danno atto che la porzione di terreno già identificata al C.T. al Fg. 1211, particella 13 parte (raffigurata con campitura rossa estratto di mappa costituente allegato "C" alla deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. ---- -----/131 della quale il presente schema di atto costituisce allegato), meglio rappresentata in colore --- nell'unito estratto di mappa (allegato n. ---), è attualmente occupata dalla Minasso Giacinto & Figli S.n.c. per la lavorazione ed il deposito di pietre e marmi, in forza di

contratto di concessione rep. A.P. 1039 dell'11 luglio 2004, ormai scaduto. Detta impresa ha peraltro formalmente accettato di rilocalizzare la propria attività su un'area di proprietà comunale limitrofa a quella attualmente occupata, impegnandosi al rilascio di quest'ultima entro il termine di giorni 120, decorrente dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica (effettuata il 17 gennaio 2011).

La Città si impegna a mettere in atto tutti gli strumenti giuridici consentiti dalla norme vigenti al fine di ottenere il rilascio dell'area di cui sopra da parte della Minasso Giacinto & Figli S.n.c. dopo la scadenza del termine convenuto. Al riguardo, l'A.M.I.A.T. S.p.A. manleva la Città di Torino da ogni responsabilità in relazione all'eventuale inadempimento o ritardo nell'adempimento da parte della predetta impresa all'obbligazione di rilascio entro il termine sopra indicato, rinunciando a qualsiasi pretesa ed eccezione. Detta rinuncia si intende altresì formulata con riferimento all'eventuale presenza, all'atto del rilascio dell'area, di eventuali oggetti, rifiuti e masserizie, restando inteso che le operazioni di rimozione, sgombero ed eventuale conferimento in discarica saranno effettuate ad esclusiva cura e spese della superficiaria, come meglio *infra* precisato.

La Società A.M.I.A.T. S.p.A. si obbliga altresì a tenere indenne la Città da ogni onere connesso all'eventuale esecuzione di opere di messa in sicurezza e di bonifica ambientale dovesse rendersi necessaria in relazione all'area ceduta. Tali operazioni, così come ogni ulteriore attività, anche di carattere amministrativo, afferente la bonifica ambientale, l'esecuzione di nuove operazioni di bonifica bellica, di rimozione e smaltimento di rifiuti, materiali e/o sostanze dannose, pericolose o inquinanti che si rendesse necessaria in ordine all'area oggetto di costituzione del diritto di superficie, rimarrà - in ogni caso - ad esclusivo carico della superficiaria, che dovrà assumere ogni obbligazione in materia.

Entro il termine di 3 mesi decorrenti dall'ultimazione dei lavori di realizzazione del complesso immobiliare, la società A.M.I.A.T. S.p.A. dovrà, a propria cura e spese, procedere all'accatastamento dell'immobile presso il catasto fabbricati ed al relativo inserimento nella mappa del catasto terreni.

E' vietato alla superficiaria costituire diritti reali sulla nuda proprietà dell'area oggetto del diritto di superficie; l'ipoteca segue la disciplina di cui all'art. 2816 c.c.. In tal caso la durata della relativa iscrizione, comprensiva del periodo di eventuale rinnovo, non potrà eccedere la durata del diritto di superficie. E' consentito, tuttavia, il trasferimento del diritto di superficie al soggetto giuridico nel quale la società A.M.I.A.T. S.p.A. si sia trasformata, incorporata, fusa o scissa, che persegua i medesimi fini istituzionali e che comunque configuri la continuità soggettiva e la prosecuzione della sua attività.

ART. 2 **DESTINAZIONE DELLE AREE**

Il diritto di superficie sull'area di cui all'art. 1 viene costituito al solo fine di consentire alla società A.M.I.A.T. S.p.A. con socio unico la realizzazione di un complesso immobiliare da destinarsi, tra l'altro, a nuova sede operativa, ecocentro e centro operativo per la raccolta differenziata, come da progetto definitivo e successivo progetto di variante costituenti allegati n. 1 e n. 2 al presente atto e comunque secondo le prescrizioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2008 07537/009 del 22 dicembre 2008 che la superficiaria dichiara di ben conoscere ed accettare.

La società A.M.I.A.T. S.p.A. si obbliga a destinare il terreno raffigurato con campitura rossa nell'estratto di mappa costituente allegato "C" alla deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2011 ----/131, della quale il presente schema di atto costituisce allegato (allegato "A"), a verde, area di manovra e parcheggio dei mezzi operativi e posteggio dipendenti, mantenendolo - in ogni caso e per tutta la

durata contrattuale - libero da edificazioni, ad eccezione della più volte citata rampa di accesso a servizio del parcheggio interrato da realizzarsi nel sottosuolo della palazzina destinata a sede operativa.

ART. 3 **DURATA**

Il diritto di superficie avrà durata di anni 45, termine che decorrerà dalla data di stipulazione del presente atto. Due anni prima della scadenza del suddetto termine, le Parti si impegnano, sin d'ora, ad incontrarsi per valutare la proroga della durata del diritto di superficie e/o il titolo giuridico con cui proseguiranno i rapporti giuridici tra le medesime con riferimento all'area ed all'intero complesso immobiliare.

Alla scadenza del termine i fabbricati realizzati sul terreno di proprietà comunale, gli impianti, le pertinenze ed ogni ulteriore opera realizzata sull'area in questione, ivi comprese nuove opere, addizioni e migliorie, passeranno in piena ed esclusiva proprietà alla Città di Torino, ai sensi dell'art. 953 cod. civ., senza indennizzi o compensi di sorta.

L'area oggetto del presente atto ed i manufatti ivi realizzati dovranno essere consegnati alla Città liberi e sgombri da persone e cose, rifiuti, masserizie e simili, senza che quest'ultima sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o compenso di sorta.

ART. 4 **PREZZO**

Il valore attribuito alla costituzione del diritto di superficie per anni 45 sull'area di proprietà comunale meglio descritta al precedente art. 1, viene determinato in €. 631.000,00, oltre I.V.A., se dovuta, importo che viene versato dalla superficiaria in un'unica soluzione, contestualmente alla stipulazione del presente atto, mediante..... La Città di Torino rilascia quietanza definitiva a saldo per detta somma e rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale esonerando da ogni responsabilità il competente Conservatore dei Registri Immobiliari.

ART. 5 **ONERI DI MANUTENZIONE**

Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area, nonché degli edifici che verranno realizzati sul terreno oggetto del diritto di superficie, saranno interamente a carico della superficiaria, che dovrà provvedervi sino alla scadenza contrattuale con la diligenza del buon padre di famiglia.

All'atto dell'estinzione del diritto di superficie i fabbricati e le opere realizzate sull'area di proprietà comunale dovranno presentarsi in buono stato di manutenzione.

Al fine della verifica dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la Civica Amministrazione si riserva di effettuare i riscontri necessari nell'interesse della Città.

ART. 6
ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ

Per la durata del presente contratto la società Superficiaria dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile connessi all'attività svolta presso gli immobili per danni cagionati a terzi o a beni di terzi.

La superficiaria dichiara espressamente di esonerare la Città da qualsiasi responsabilità connessa a rischi in relazione ai quali è fatto obbligo, a suo carico, di stipulare la predetta polizza.

La società superficiaria terrà la Città indenne da qualsiasi molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno, anche alla salute e di carattere ambientale, che possa derivare a questi ultimi per effetto del presente atto, per l'attività esercitata o comunque connessa, sia durante il periodo di esecuzione dei lavori di realizzazione del complesso immobiliare, sia durante la vigenza del presente atto.

La superficiaria assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo dell'area, alla gestione della stessa, al suo stato manutentivo e manleva espressamente la Città da ogni derivante pregiudizio.

ART. 7
RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Nell'ipotesi in cui la superficiaria destini il complesso immobiliare oggetto del diritto di superficie a finalità diverse ed incompatibili con la ratio del presente atto costitutivo del diritto di superficie, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il medesimo ai sensi dell'art. 1456 c.c.. In tal caso l'Amministrazione, ferma restando l'estinzione del diritto di superficie ed il conseguente acquisto per accessione delle opere realizzate, avrà la facoltà di ritenere, a titolo di penale, l'intero ammontare del corrispettivo versato in sede d'atto.

ART. 8
MENZIONI URBANISTICHE

Ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 1985 n. 47, sue successive proroghe, modifiche ed integrazioni, in relazione ai terreni oggetto del presente atto, la Città di Torino esibisce il certificato di destinazione urbanistica rilasciato da..... in data....., che in originale, omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera.....

Dichiara altresì che:

- i terreni hanno le destinazioni risultanti dal predetto certificato;
- non sono intervenute a tutt'oggi modificazioni degli strumenti urbanistici;
- non risulta trascritta alcuna ordinanza del Sindaco accertante l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata.

ART. 9
SPESE

Le spese d'atto e conseguenti (imposte di registro, ipotecarie e catastali ecc...) sono a carico della società A.M.I.A.T. S.p.A. con socio unico.

ART. 10
NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti richiamano le disposizioni del codice civile e gli usi locali non contrastanti con dette norme.

ART. 11
CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

ART. 12
DOMICILIO

Ad ogni effetto legale le Parti eleggono il proprio domicilio:

Il Comune di Torino in piazza Palazzo di Città n. 1 – 10122 Torino;

La Società A.M.I.A.T. S.p.A. con socio unico in via Giordano Bruno n. 25 – 10134 Torino;

E richiesto io Segretario ho ricevuto questo atto, scritto in parte da me ed in parte da persone di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con nastro indelebile, da me letto ai componenti che lo confermano e con me lo sottoscrivono, alle ore

Allegati:

- ' ...' determinazione dirigenziale del Settore..... in data.....(mecc. n.....), esecutiva dal.....;
- ' ...' Certificato di destinazione urbanistica delle aree oggetto di costituzione del diritto di superficie in favore della Società A.M.I.A.T. S.p.A.;
- n. 1 - progetto definitivo per la realizzazione della nuova sede della società A.M.I.A.T. S.p.A. sull'area di proprietà comunale sita in via Ravina / via Carcano;
- n. 2 - variante al progetto definitivo inerente la costruzione della nuova sede della società A.M.I.A.T. S.p.A. sull'area sita in via Ravina / via Carcano;
- n. ---- estratto di mappa dell'area ubicata tra le vie Ravina e Carcano, oggetto di costituzione del diritto di superficie in favore della Società A.M.I.A.T. S.p.A.;
- n. ---- estratto di mappa dell'area sita tra le vie Ravina e Carcano, oggetto di concessione in favore di terzi;